

Codice DB1425

D.D. 4 giugno 2014, n. 1576

Legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Villanova Mondovi' (CN) - Interventi selvicolturali in localita' "Lunga Serra" del Comune di Villanova Mondovi' - Istanza n. 17081.

Preso atto del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 14, lettera c);

Visti il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. ed il D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013 e s.m.i.;

Vista l'istanza di autorizzazione n. 17081, compilata dallo Studio Associato Ecoland, Via del Risorgimento n. 6 – 12084 Mondovì (CN) – (operatore Davide Sagnelli) per conto del Comune di Villanova Mondovì (CN), presentata alla Regione Piemonte - Settore Montagna – Sportello Forestale di Cuneo - prot. n. 69526/DB1425 class. 7.100.20 TGLPRO24 23/2013A-11 in data 15/11/2013, per l'intervento selvicolturale di taglio di un lotto boschivo comunale denominato "Lunga Serra";

Preso atto che il comune di Villanova Mondovì è il possessore dei terreni boscati oggetto d'intervento e che non è presente un Piano Aziendale Forestale approvato;

Preso atto del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Montagna della Regione Piemonte in data 30/05/2014, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli articoli n. 4 e n. 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

Visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

- di autorizzare esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e s.m.i., il comune di Villanova Mondovì all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Villanova Mondovì, per il taglio del lotto boschivo comunale denominato "Lunga Serra" così come descritti nel progetto d'intervento prot. n. 69526/DB1425 class. 7.100.20 TGLPRO24 23/2013A-11 in data 15/11/2013, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere

preventivamente autorizzati;

- il taglio dovrà avere inizio dalle aree campione in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 28 (Caratteristica delle matricine o riserve) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad esboscare un minor quantitativo di legname;
- considerato che il progetto ribadisce quanto segue "..., a partire dalla classe diametrica di 20 cm, le piante della componente a fustaia da prelevare sono state contrassegnate sul fusto con vernice di colore rosso", pertanto quelle senza alcun contrassegno dovranno essere rilasciate a dotazione del bosco;
- le piste forestali, sono opere permanenti che si caratterizzano per un'estrema semplicità costruttiva dato il loro utilizzo non continuativo, dovranno avere le caratteristiche di costruzione e di protezione idrogeologica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 50 del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011. Per la progettazione si dovrà far riferimento ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 51 del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 (Progettazione di strade e piste forestali). Per la loro costruzione si prescrive di dotarsi di ogni autorizzazione necessaria in applicazione della normativa vigente;
- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui al comma 1 ed alla lettera c) dell'art. 52 del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri e un'altezza media delle scarpate non superiore a 1 metro. Per la loro costruzione si prescrive di dotarsi se necessario di ogni autorizzazione in applicazione della normativa vigente;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- i lavori dovranno concludersi entro 3 anni dalla data dell'autorizzazione regionale ai sensi del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011, art. 6 comma 4;
- ai sensi dell'art. 6 comma 5 del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste - Settore Montagna Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente verbale e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Dovranno essere rispettati gli artt. 3 (Effetti dell'iscrizione all'Albo) e 12 (Norme finali e transitorie) del Regolamento regionale "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte" – Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/R del 08/02/2010 e s.m.i.

Il presente atto non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco